

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2112)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967 (V. Stampato n. 3582)

d'iniziativa del deputato DOSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1967*

Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione delle bollette doganali.

In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione è presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per territorio il quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anomalie, ne avverte subito l'U.T.I.F. che provvede alle necessarie rettifiche.

In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilità a giustificazione delle sgravio accordato.